

Articolo 1, comma 1139, lett. e)
(Albo delle giurisdizioni superiori)

Il comma 1139, lett. e) proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense.

La disposizione di proroga interviene sull'art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012) per **prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria** che consente l'iscrizione all'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche agli avvocati che maturino i **requisiti previsti prima della riforma, entro 7 anni** (in luogo degli attuali 6 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il **2 febbraio 2020**.

L'art. 22 della legge professionale consente l'iscrizione all'Albo speciale a seguito del superamento dell'apposito esame da parte di avvocati con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo territoriale (la disciplina previgente prevedeva l'esercizio per 12 anni della professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali). L'art. 22 prevede, inoltre, che l'iscrizione possa essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF.

La normativa in vigore prima della riforma, della quale si prevede ora l'ulteriore proroga di efficacia, subordina l'iscrizione all'albo speciale ai seguenti requisiti:

- 12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero
- 5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.

Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione:

- i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento;
- ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello;
- avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.;
- coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 era di tre anni dall'entrata in vigore della riforma; termine che scadeva il 2 febbraio 2016. Sono poi intervenuti:

- il decreto-legge di proroga termini n. 210 del 2015 che ha portato i 3 anni di vigenza della norma transitoria a 4 anni (scadenza al 2 febbraio 2017);
- il decreto-legge di proroga termini n. 244 del 2016, che ha portato i 4 anni di vigenza della norma transitoria a 5 anni (scadenza al 2 febbraio 2018);
- la legge di bilancio 2018 (l. n. 205 del 2017, art. 1, co. 470), che ha portato i 5 anni di vigenza della norma transitoria a 6 anni.

La disposizione in commento proroga ulteriormente la vigenza della disciplina transitoria, fino al settimo anno successivo alla riforma forense.